



**Comune** NEVIANO DEGLI ARDUINI

**Provincia** PARMA

**Committente** SEB Società Elettrica Bertonico S.r.l.

**Oggetto** Domanda di Autorizzazione Unica alla  
realizzazione e all'esercizio di un impianto  
idroelettrico sul T. Enza denominato  
"Cedogno" in Comune di Neviano degli  
Arduini, località Cedogno (PR):  
**DOCUMENTO PRELIMINARE SULLA  
SICUREZZA**

**Data** 12 dicembre 2023

**Responsabile** Dott. Ing. Laura Pezzoni

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs. 82/05

**Referente** Geom. Chiara Clerici

**Operatori** Dott. Ing. Paolo Grossi

**Direttore Tecnico** Dott. Ing. Laura Pezzoni



## ***Indice***

1. PREMESSA.....	3
2. SOGGETTI E RESPONSABILI .....	3
3. RISCHI PREVISTI.....	7
4. SEGNALETICA .....	8
5. VIABILITÀ .....	8
6. DEPOSITI/STOCAGGIO MATERIALE .....	8

## **1. PREMESSA**

La presente relazione costituisce documento preliminare sulla sicurezza in fase di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08 per la costruzione di un impianto idroelettrico di produzione di energia da fonte rinnovabile in Comune di Neviano degli Arduini, località Cedogno, per il quale è stata richiesta l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i..

## **2. SOGGETTI E RESPONSABILI**

Di seguito si riporta una breve descrizione delle figure coinvolte nel processo, specificando quelli che sono i compiti e le relative responsabilità previste in relazione alla singola mansione da svolgere.

### Committente (art. 89 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori). Il committente deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. (Circ. Min. Lav. n° 41/1997).

Gli obblighi del committente sono dettati dall'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### Responsabile dei lavori (art. 89 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

Gli obblighi del responsabile dei lavori sono dettati dall'art. 90 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

### Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera di seguito denominato coordinatore per la progettazione (art. 89 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 di seguito riportato.

#### *Obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)*

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
- b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 89 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 di seguito riportato, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  - e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  - f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Impresa affidataria (art. 89 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
  - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 sottoindicati;
  - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Misure generali di tutela (art. 95 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)*

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Il datore di lavoro delle imprese affidatarie è chiamato a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all'attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione.

Lavoratore autonomo (art. 89 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al citato decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza in conformità all'art. 94 del D. Lgs. 81/2008, utilizzano le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale in conformità a quanto previsto dei titoli III e IV del D.Lgs. 81/2008.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere devono essere dotati di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa e riportante le seguenti informazioni:

- nome e cognome;
- fotografia;
- impresa di appartenenza;
- indicazione del cantiere ove si svolgono i lavori.

Il tesserino dovrà essere compilato in tutte le sue parti e sempre visibile.

Vista la tipologia dei lavori si presume che l'intervento sarà realizzato da più imprese. Pertanto, ai sensi dell'art. 90, comma 3, e 4 del D.Lgs. 81/2008 in fase di realizzazione delle opere il Proponente provvederà alla nomina dei coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione e saranno redatti il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo Tecnico (art. 91 commi 1 lett. a) e b) e art. 92 comma 2). In fase di redazione del PSC verranno computati analiticamente i costi relativi alla sicurezza.

### **3. RISCHI PREVISTI**

Considerata l'ubicazione dell'area, la facilità d'accesso per i mezzi d'opera e la mancata interferenza con centri abitati e/o altri edifici, non sono individuati in questa fase rischi insiti nelle fasi lavorative per i quali ci sia necessità di predisporre misure aggiuntive di prevenzione e protezione rispetto a quelle di norma previste dalle singole lavorazioni.

Si evidenzia che i rischi maggiori sono dovuti al ribaltamento dei mezzi, all'investimento, all'annegamento e alla caduta dall'alto. Le pareti degli scavi dovranno essere realizzate con inclinazioni di sicurezza in funzione delle caratteristiche del terreno e opportunamente delimitati per evitare cadute accidentali.

#### **4. SEGNALETICA**

Al fine di impedire l'accesso a mezzi e personale estraneo ai lavori, l'area di cantiere dovrà essere identificata nel modo più idoneo mediante la delimitazione con rete di cantiere arancione e la messa in opera di adeguati segnali di divieto e pericolo, come indicato nel Layout di cantiere allegato (Tavola 09).

L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di carattere urbanistico, dai regolamenti edilizi, dal D.Lgs. 81/2008; il cartello dovrà essere collocato in zona ben visibile, ovvero in corrispondenza della piazzola di accesso in prossimità del ponte, e dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso.

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi dovranno essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.

#### **5. VIABILITÀ**

Per quanto riguarda la circolazione di mezzi e relativamente ai transiti interni al cantiere si deve fare riferimento alle segnalazioni vigenti riportate dal Codice della Strada. In particolare:

- Nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune.
- Nelle vie di transito, quando non sia possibile predisporre delle barriere, devono essere poste adeguate segnalazioni.
- I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno (peraltro non previsto).
- Durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, deve essere posto un apposito cartello per indicare il divieto di transito (art. 226 del D.P.R. 547/55).

#### **6. DEPOSITI/STOCAGGIO MATERIALE**

L'individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali, ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed



accatastamenti eccessivi in altezza). Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. È opportuno allestire i depositi di materiali e le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente e in collaborazione con la D.L..